



**Comune di Settimo Milanese**

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA  
COSTITUZIONE E GESTIONE  
DEL FONDO INTERNO DI  
INCENTIVAZIONE  
PER LE FUNZIONI TECNICHE  
(Art. 113 D.Lgs n. 50/2016)**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232/2017**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali**

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 31 comma 12, art. 102 comma 6 - 8 e art 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

## **Art. 2 – Finalità**

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per:

- a) le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- c) di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di responsabile unico del procedimento;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

Il fine ultimo è il miglioramento del prodotto finito inteso come opera pubblica o progettazione dei contratti di fornitura e/o di servizi, la valorizzazione del personale, il contenimento della spesa e l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, con conseguenti minori costi relativi ad incarichi a professionisti esterni.

## **Art. 3 - Responsabile Unico del procedimento - R.U.P.**

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato per ogni singola procedura di affidamento di lavori, fornitura e servizi o di concessione svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previsto dal D.lgs. n. 50/2016 che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, come descritto all'art. 31 comma 4 D.Lgs 50/2016 e dalle Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 *"Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*

In particolare il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

#### **Art. 4 - Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilito, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno dell'Amministrazione (e/o da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7) in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dal progetto da redigere.

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, secondo le Linee Guida di attuazione n. 3 dell'ANAC.

I criteri di scelta del personale da determinare, progetto per progetto, possono essere indicativamente:

- 1) limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigenti;
- 2) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce oppure anzianità di servizio ed esperienza maturata nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- 3) qualità ed entità dell'opera/servizio/fornitura da progettare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi.

La composizione dei G.L. sia in senso quantitativo che qualitativo sarà determinata dal Coordinatore del Dipartimento, sentito il R.U.P., con provvedimento formale di nomina.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli:

- RUP;
- Componenti ufficio direzione lavori;
- Componenti ufficio direzione di esecuzione, verifica e conformità;
- Altri collaboratori dipendenti dell'Amministrazione o di altri enti pubblici.

L'espletamento dell'incarico attribuito nell'ambito del Team non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa di competenza del servizio al quale appartiene il soggetto. Valutazioni in tal senso, con adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, potranno essere condotte dal RUP e dal Coordinatore del Dipartimento di appartenenza con riferimento al Piano delle Performance organizzativo approvato ai sensi del D.Lgs. n.150/09 dall'Amministrazione.

L'attività prevista dalle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento viene espletata anche durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie per il rispetto della tempistica e preventivamente autorizzate, in relazione al principio di tassatività che caratterizza la disciplina degli incentivi (da considerare di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica - in quanto derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività delle retribuzioni dei pubblici dipendenti) e delle disposizioni di cui ai punti precedenti, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. La retribuzione delle ore di lavoro straordinario viene prevista esclusivamente nel caso in cui i relativi Interventi non vengano posti a base di gara per cause non imputabili al personale stesso e, pertanto, non venga liquidato il relativo incentivo.

Sono inoltre soggette alla possibilità facoltativa di richiesta in retribuzione (in luogo del recupero) da parte dei soggetti coinvolti le ore di lavoro straordinario che, per ragioni oggettive connesse alla particolare tipologia di interventi e per salvaguardare l'interesse pubblico, devono essere svolte in condizioni particolari (per esempio: lavoro notturno; festivo ovvero esterno al periodo quotidiano definito dalle ore 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì).

## **Art. 5 - Atto di incarico**

Nell'atto di incarico viene:

- individuata l'opera da progettare con il riferimento al progetto preliminare o di massima che è a corredo della programmazione, in caso di opere pubbliche;
- individuato il servizio/fornitura da progettare con indicazione dei documenti previsti ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- identificato l'importo presunto del costo dell'opera/fornitura/servizio, così come appare dal progetto preliminare o di massima o dalla programmazione dell'Ente;
- individuati i singoli dipendenti con indicata la relativa qualifica funzionale;
- attribuite le aliquote per l'individuazione dei compensi.

Queste ultime dovranno essere assegnate a ciascun dipendente del G.L. in modo da assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche del progetto da redigere.

L'Atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Coordinatore del Dipartimento competente, sentito il RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

## **Art. 6 – Informazione e trasparenza**

L'Amministrazione provvede a pubblicare il conferimento degli incarichi e le risultanze dei medesimi, incluse le informazioni relative ai percettori e all'importo dell'incentivo sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

## **Art. 7 – Rapporti con altri Enti Pubblici**

E' possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivi.

Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione per far parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, saranno autorizzati con apposito atto compatibilmente con l'esigenze dell'Ufficio di appartenenza e secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in vigore. E' responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **Art. 8 - Istituzione del fondo per incentivi funzioni tecniche**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, viene istituito il Fondo incentivi per funzioni tecniche, nella misura non superiore al 2% dell'ammontare sull'importo posto a base di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture, così come risulta dai quadri tecnico-economici di ciascun progetto approvato, da ripartire:

A- 80% Fondo funzioni tecniche

ripartito tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Dalla ripartizione viene escluso il personale con qualifica Dirigenziale, nella quale non rientra il titolare di posizione organizzativa dell'Ente.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

B- 20% Fondo per l'Innovazione

ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

2. La percentuale dell'incentivo da applicare è quella sotto elencata, a seconda dell'importo a base d'asta dei lavori, servizi e forniture:

<b>Importo a base d'asta lavori pubblici</b>	Incentivo
< € 1.000.000,00	2,00%
da € 1.000.001,00 a soglia comunitaria	1,80%
> soglia comunitaria	1,60%

<b>Importo a base d'asta servizi</b>	Incentivo
< soglia comunitaria	2,00%
da soglia comunitaria a € 750.000,00	1,80%
da € 750.001,00 a € 1.500.000,00	1,60%
> € 1.500.000,00	1,40%

<b>Importo a base d'asta forniture</b>	Incentivo
< soglia comunitaria	1,80%
da soglia comunitaria a € 750.000,00	1,40%
> € 750.001,00	1,00%

3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici e i contratti di forniture/servizi che contengano gli elementi di progettazione previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 (inclusi gli acquisti effettuati su MEPA, SinTel di Arca Lombardia e Convenzioni Consip), nonché per le ripetizioni di contratti e per le varianti in corso d'opera limitatamente alle fasi di esecuzione del contratto e collaudo.

### **Art. 9 – Ripartizione del Fondo funzioni tecniche del singolo contratto tra le varie attività**

La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nei range corrispondenti attribuite ad ognuna di esse:

<b>Lavori pubblici</b>		
Attività	Prestazione	percentuale
Programmazione della spesa per l'investimento	Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016	3%
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	Art. 26 comma 6 lett. c) e d) e Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016	10%
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	35%
Esecuzione del contratto (da ripartire tra direttore dei lavori e suoi collaboratori, coord. della sicurezza)	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	40%
Collaudo tecnico amministrativo, C.R.E.	Art. 102 D.Lgs. n. 50/2016	12%

<b>Servizi e forniture</b>		
Attività	Prestazione	percentuale
Programmazione della spesa	Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016	3%
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	Art. 23 comma 14 - 15 e Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016	12%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (da ripartire tra direttore di esecuzione e suoi collaboratori, etc.)	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	40%
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità.	Art. 102 D.Lgs. n. 50/2016	10%

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai collaboratori è di norma riconosciuta una quota parte dell'incentivo stabilito per l'attività specifica pari al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. La quota del 35% destinata ai collaboratori può essere ridotta o aumentata in relazione all'intensità di partecipazione attiva richiesta in base a peculiari caratteristiche del contratto, con espressa ed adeguata motivazione.

In assenza di collaboratori l'intera quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività specifica.

Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per i compiti eventualmente svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, può essere riconosciuta, su richiesta della stessa, una quota parte, non superiore ad  $\frac{1}{4}$  dell'incentivo previsto dall'art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 10 – Liquidazione degli incentivi**

La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Coordinatore del Dipartimento preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, adottando idonea determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare. La determinazione è sottoposta a visto del Segretario Generale.

Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate ad avvenuta aggiudicazione efficace del lavoro/fornitura/servizio oggetto di singola gara e relativamente alle attività di: programmazione della spesa per l'investimento, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando.

Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione verranno liquidate nella misura corrispondente nel mese di gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'Organismo di valutazione interna.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

La liquidazione potrà inoltre avvenire entro la quota prevista nel fondo di produttività, costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999, per l'incentivazione delle funzioni tecniche.

### **Art. 11 – Riduzione delle risorse finanziarie - art. 113 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016**

Nel caso di incrementi di tempi o dei costi e/o varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non conformi alle norme del medesimo Decreto Legislativo, vengono previste le seguenti riduzioni riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Comunale, conseguenti ad errori attribuibili alle attività svolte dal personale coinvolto:

Incrementi di tempo rispetto a quelli programmati		Incrementi di costi rispetto al quadro economico	
Fino al 25%	Riduzione pari al 10%	Fino al 25%	Riduzione pari al 10%
Fino al 50%	Riduzione pari al 25%	Fino al 50%	Riduzione pari al 25%
Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%	Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture i tempi conseguenti a sospensioni per circostanze previste all'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 12 – Utilizzo del fondo per l'innovazione**

Il 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.



### **Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi e alle gare indette dopo il 19.04.2016 purchè sia stato redatto il progetto di cui all'art. 23 del D. Lgs 50/2016.

### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 integrato e modificato dal D. Lgs. 19/4/2017 n. 56 alle disposizioni vigenti in materia.